

CONVENZIONE

TRA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131, P.I. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani – di seguito denominata “A.O.U.”

E

l'Associazione di Volontariato “Più che Vincitori in Cristo ONLUS”, con sede in Casoria (NA), Viale Risorgimento, n.10 CAP 80026 - C.F. 93041590634, iscritta all'albo delle associazioni no profit al n. 48914 in data 16.10.2009, nella persona del Presidente, dott. Marcelo Simon Rodriguez, Presidente della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione - di seguito denominata “Associazione”.

PREMESSO

che l'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, svolgendo, tra le altre, attività di supporto volontario e assistenza morale e spirituale ad ammalati;

che l'Associazione ha espresso la volontà di svolgere presso l'A.O.U. attività di intrattenimento e ludoterapia, al fine di alleviare le sofferenze ai bambini degenti presso le strutture delle U.U.O.O.C.C. di Pediatria afferenti al DAI Materno Infantile, per offrire loro un valido aiuto e sostegno psicologico.

Le parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

La premessa che precede è patto.

Art. 2

L'Associazione, qui costituita, dichiara di essere regolarmente iscritta all'albo delle associazioni no profit al n. 48914 in data 16.10.2009; la stessa si impegna a fornire attività volontaria dei propri soci a sostegno dei piccoli degenti ricoverati c/o le Strutture del DAI di Pediatria.

Responsabile della esecuzione della presente Convenzione è il Presidente dell'Associazione.

Art. 3

L'Associazione dovrà:

rendere a tutti i piccoli degenti un servizio qualificato, spontaneo e gratuito;

assicurare una presenza amichevole ai malati e ai loro familiari;

prestare aiuto psicologico ai piccoli degenti;

collaborare con il personale strutturato di questa A.O.U. per attività socializzanti, ludiche e quant'altro possa rilevarsi utile, al fine di dare un sostegno psico-sociale ai degenti;

svolgere ogni altra attività prevista dall'Atto Costitutivo e compatibile con l'attività e l'assistenza ospedaliera.

Art. 4

Le attività di cui all'art. 3 verranno svolte secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo tra il Presidente dell'Associazione, il Direttore del DAI ed il Direttore Sanitario;

L'Associazione provvederà a comunicare i nominativi dei volontari, affinché agli stessi venga concesso il libero accesso presso la struttura ospedaliera.

L'Associazione si impegna a far rimanere inalterato il numero degli iscritti autorizzati allo svolgimento delle attività di volontariato all'interno dell'A.O.U., per il quale sia stato effettuato il rimborso delle spese assicurative di cui al successivo articolo.

Il personale volontario, autorizzato ad accedere all'A.O.U., sarà identificato per mezzo di apposito cartellino di riconoscimento da apporre, in modo visibile, sugli indumenti al fine di evitare qualsiasi abuso.

Art. 5

L'attività di volontariato non potrà essere svolta da:

coloro che abbiano perso la qualità di iscritti all'Associazione, la quale si impegna a notificare al Direttore Generale, al Direttore del DAI ed al Direttore Sanitario qualsiasi mutamento della suddetta condizione;

coloro che non abbiano rispettato gli obblighi dello Statuto dell'Associazione e della presente Convenzione;

coloro che con i loro comportamenti abbiano portato nocimento al prestigio e/o alla regolare attività dell'Azienda.

Art. 6

L'Associazione si impegna ad impiegare personale qualificato e all'occorrenza, a realizzare attività formative, nonché di aggiornamento per i volontari, prima che essi comincino a prestare la loro attività presso i reparti del DAI Materno Infantile.

Art. 7

I Volontari dovranno:

- a. osservare l'assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività e astenersi dal consultare documenti sanitari, conformemente alle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento in materia di trattamento dei dati personali e di privacy GDPR 2016/679);
- b. attenersi, nello svolgimento delle loro attività, alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a prestare la loro attività, nonché a quelle del coordinatore/figura di riferimento dell'Associazione;
- c. prestare la massima collaborazione nei confronti del personale medico, infermieristico e socio-sanitario che opera nei reparti;
- d. astenersi dal prestare qualsiasi forma di assistenza sanitaria nei confronti dei soggetti ricoverati, essendo la presenza dei volontari non sostitutiva a quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;
- e. non arrecare intralci alle attività assistenziali.

Art. 8

L'Associazione garantisce che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/17 (già previsto dall'art. 4 dell'abrogata Legge 11.08.91, n. 266), come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.

La suddetta assicurazione è requisito fondamentale per l'efficacia del presente atto.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, di cui al presente articolo, sono a carico dell'A.O.U..

La liquidazione degli oneri assicurativi avverrà entro 60 giorni dalla formale richiesta avanzata dall'Associazione, a firma del suo Presidente, recante in allegato, le copie della polizza stipulata e della quietanza del premio pagato.

I volontari riceveranno informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 12-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Resta inteso che la liquidazione degli oneri assicurativi non sarà effettuata nei confronti di aderenti all'Associazione i cui nominativi non siano stati precedentemente notificati all'AOU.

Art. 9

La Convenzione in parola non comporta alcun onere economico per l'Azienda al di fuori delle spese assicurative di cui all'art. 8.

Art. 10

La Convenzione avrà la durata di anni due decorrenti dalla stipula.
Dopo tale periodo la stessa potrà essere rinnovata a seguito di specifica formale richiesta.
E' ammessa l'eventuale risoluzione anticipata, da richiedersi da uno dei contraenti con almeno 30 gg. di preavviso a mezzo raccomandata A.R..

Art. 11

Le parti contraenti si riservano la facoltà di modificare la presente Convenzione, previa proposta inoltrata da una delle parti alla quale farà seguito espressa accettazione.

Art. 12

La convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della richiedente che le assume.

Art. 13

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Il presente atto consta di quattro facciate su n. quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene redatto in duplice originale sottoscritto dalle parti, di cui un originale all'A.O.U. ed un originale all'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'Associazione di Volontariato
"Più che Vincitori in Cristo ONLUS",**

Il Presidente
dott. Marcelo Simon Rodriguez

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II**

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani